



COMUNE DI SAN MAURO CILENTO
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO

Prot. n. 3125

LINEE GUIDA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

CONCERTI - FESTE DI PIAZZA

MANIFESTAZIONI POPOLARI QUALI: SAGRE - FESTE RIONALI - ECC.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

PREMESSA

La manifestazione temporanea è uno spettacolo pubblico avente una durata ridotta, che può essere svolta in un locale pubblico od in un luogo all'aperto, caratterizzata dalla presenza di un numero notevole di persone, e che, per tale motivo, in caso di incendio o di altro guasto o pericolo, potrebbe presentare problematiche rilevanti ai fini della salvaguardia della vita umana.

Pertanto, per l'incolumità delle persone e per la loro sicurezza, il regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) prevede una Commissione di vigilanza (comunale o provinciale) che verifichi e vigili sulle condizioni di sicurezza della manifestazione.

- A tale scopo si riportano alcune esemplificazioni riguardo alle tipologie di manifestazioni temporanee soggette alla verifica della commissione di vigilanza di pubblico spettacolo:
 1. Manifestazioni che si svolgono in locali o luoghi non permanentemente attrezzati e/o autorizzati per trattenimenti, o comunque autorizzati per attività di diverso genere, e che vengono temporaneamente modificati negli allestimenti e/o nella disposizione dell'arredo; ad esempio si possono citare:
 - ✓ manifestazioni musicali o teatrali svolte in palasport, in stadi, in palestre;
 - ✓ trattenimenti danzanti svolti in ristoranti, bar, o edifici storici;
 - ✓ conferenze o convegni svolti in aula magna scolastica, in edifici storici, in palestre, in alberghi;
 - ✓ manifestazioni varie (concerti, trattenimenti danzanti, karaoke, mostre, sfilate di moda, numeri di varietà, spettacoli di arte varia) svolte in sale consiliari, edifici industriali o artigianali, centri commerciali, scuole, alberghi, etc;

2. Manifestazioni che si svolgono in “luogo all’aperto” (con ciò intendendo “luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento pubblico”) ad esempio:

- ✓ trattenimenti danzanti
- ✓ sagre
- ✓ manifestazioni musicali o teatrali o concerti
- ✓ manifestazioni sportive
- ✓ spettacoli di arte varia
- ✓ mostre e fiere
- ✓ esposizioni
- ✓ circhi, spettacoli ambulanti, luna-park
- ✓ spettacoli pirotecnici
- ✓ motoraduni

Non sono soggette, invece, ai controlli della commissione di vigilanza di pubblico spettacolo le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all’aperto (es. piazze o aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l’accesso ad ogni persona, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nel caso in cui è previsto l’uso di palchi o pedane per artisti (purché di altezza non superiore a 0,8 m), e/o l’uso di attrezzature elettriche, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

La presente nota vuole illustrare i requisiti minimi degli aspetti tecnici di sicurezza in generale, di prevenzione incendi, di impiantistica ed igienico sanitaria, onde permetterne l’utilizzo, da parte degli organizzatori di manifestazioni temporanee, per la verifica di agibilità e l’ottenimento del parere favorevole ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”) da parte della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Onde facilitare le procedure per l’ottenimento dell’agibilità, la presente guida è stata suddivisa per tipologia di manifestazione, ovvero:

- **manifestazione temporanea all’aperto con presenza di pubblico non rilevante partecipazione di non più di 200 persone contemporaneamente presenti nell’area** (per tale tipologia di manifestazione si può procedere alla redazione della):

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA SEMPLIFICATA

- **manifestazione temporanea all’aperto ed al chiuso con presenza di pubblico rilevante partecipazione di oltre 200 persone contemporaneamente presenti nell’area** (per tali tipologie di manifestazioni si deve procedere alla redazione della) :

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA COMPLETA.

Si specifica che per quanto riguarda la progettazione di impianti (elettrici, termotecnici, gas, etc.) e prevenzione incendi (uscite, estintori, reazione al fuoco, resistenza al fuoco) è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato: perito industriale, architetto, ingegnere o geometra iscritto nei rispettivi albi o iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84; nei paragrafi che seguono vengono indicati ove sono indispensabili tali figure.

LEGISLAZIONE

Si riporta brevemente la cronologia legislativa relativa alla pubblica sicurezza per le manifestazioni di pubblico spettacolo.

Il T.U.L.P.S., all'art. 80, recita *"l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. [...]".*

Al sopracitato art. 80 del T.U.L.P.S. vengono applicati gli art. 141, 141-bis, 142, 143, 144 e 145 del regolamento (Regio Decreto 6 Maggio 1940, n. 635), sostituiti dall'art. 4 (semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo) del D.P.R. del 28 Maggio 2001, n. 311, ove vengono descritti:

- i compiti della commissione di vigilanza;
- composizione commissione comunale di vigilanza;
- verifiche ed accertamenti per locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiori a 200 persone;
- non obbligatorietà di verifica, per le manifestazioni che si ripetono periodicamente e con le stesse modalità, ove ci sia già stata una concessione di agibilità in data non anteriore a due anni, fatte salve ulteriori specifiche della commissione di vigilanza. In tal caso l'organizzatore della manifestazione deve presentare una dichiarazione con la quale si attesti l'utilizzo delle attrezzature, degli allestimenti, degli impianti e delle modalità di impiego;
- composizione della commissione provinciale di vigilanza.

art. 4 D.PR. 28 Maggio 2001:

[...] Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. [...]

[...] la commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;

- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. [...]

[...] Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. [...]

[...] e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. [...]

La commissione provinciale di vigilanza viene convocata solamente in questi casi:

- quando la commissione comunale non è istituita;
- per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
- per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche od elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della sanità.

Direttiva n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 Giugno 2017 - emanata dal Signor Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 19 Giugno 2017.

ITER PROCEDURALE

Allo scopo di verificare se la caratteristiche di sicurezza di una manifestazione sono corrette e conseguentemente ottenere un parere favorevole da parte della commissione di vigilanza, l'iter procedurale è il seguente: PER LE MANIFESTAZIONI SUPERIORI ALLE 200 PERSONE:

1. produrre, **almeno 30 giorni prima della manifestazione**, unitamente alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. una documentazione tecnico-illustrativa atta a garantire la corretta disposizione e realizzazione delle opere e degli impianti, i requisiti di sicurezza delle stesse, la certificazione di conformità di strutture e materiali, gli aspetti igienico sanitari e la gestione della sicurezza, al fine di consentire, da parte della commissione di vigilanza, una verifica tecnica della

manifestazione che si intende effettuare. La documentazione tecnico-illustrativa, di seguito descritta, dovrà essere completa di relazione tecnica, relazione degli impianti elettrici e rispettivi elaborati grafici la commissione effettua, dopo che tutti i lavori di allestimento sono stati completati (in quanto è necessario valutare le reali ed effettive condizioni in cui si svolgerà la manifestazione in esame), un sopralluogo tecnico per l'accertamento della corretta e completa attuazione delle condizioni generali di sicurezza e di quanto previsto dalla documentazione di cui al comma 1.


2. la commissione esamina la documentazione prodotta, esprimendo un parere in merito;
3. qualora venga espresso un parere negativo, la commissione di vigilanza potrà essere riconvocata per un'ulteriore verifica della documentazione (di cui al precedente punto 1), rivista e modificata secondo le indicazioni della commissione;
4. il parere favorevole può anche essere rilasciato con prescrizioni; in tal caso l'organizzatore della manifestazione dovrà ottemperare alle disposizioni imposte dalla commissione;
5. PER LE MANIFESTAZIONI INFERIORI ALLE 200 persone, una volta terminato l'allestimento delle strutture e degli impianti, è sufficiente acquisire agli atti della domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S. la seguente documentazione:

- una **CERTIFICAZIONE DA PARTE DI PROFESSIONISTA** (iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84) che attesti la presenza dei requisiti tecnici e di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- una **DICHIARAZIONE DELL'ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE** per le procedure inerenti gli aspetti della gestione della sicurezza.

Per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere inoltrata specifica SCIA, congiunta a SCIA sanitaria, tramite lo sportello SUAP attivato in convenzione con il Comune di Pollica, **almeno 30 giorni prima della manifestazione.**

San Mauro Cilento, li 5 luglio 2017

IL CAPO SETTORE
Amministrativo/Finanziario/Vigilanza
(rag. Francesco Volpe)





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO ORDINE PUBBLICO

ROMA, 7 GIUGNO 2017

- PREFETTI REPUBBLICA
- COMMISSARI GOVERNO
- PRESIDENTE REGIONE VALLE D'AOSTA
- QUESTORI REPUBBLICA

LORO SEDI
TRENTO - BOLZANO
AOSTA
LORO SEDI

E, PER CONOSCENZA:

- COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA ROMA
- UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA
- UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA
- DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE ROMA
- DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,
DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

NR. 555/OP/0001991/2017/1

I RECENTI FATTI DI TORINO HANNO POSTO IN EVIDENZA LA NECESSITA' DI QUALIFICARE - NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI - GLI ASPETTI DI *SAFETY*, QUALI I DISPOSITIVI E LE MISURE STRUTTURALI A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE E QUELLI DI *SECURITY*, QUALI I SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI STRATEGIE OPERATIVE.

IN TALE AMBITO, PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ATTINENTI LA *SAFETY* - FACENDO SALVE LE COMPETENZE DEGLI ORGANISMI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE, QUALI LE COMMISSIONI PROVINCIALI E COMUNALI DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI, NONCHÉ LE COMPETENZE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.), DEL CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.) E DEL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.) - DOVRANNO ESSERE ACCERTATE LE SEGUENTI IMPRESCINDIBILI CONDIZIONI DI SICUREZZA:

- CAPIENZA DELLE AREE DI SVOLGIMENTO DELL'EVENTO, PER LA VALUTAZIONE DEL MASSIMO AFFOLLAMENTO SOSTENIBILE. IN PARTICOLARE, PER QUANTO CONCERNE LE INIZIATIVE PROGRAMMATE IN AREE PUBBLICHE DI LIBERO ACCESSO, AL FINE DI EVITARE SOVRAFFOLLAMENTI CHE POSSANO COMPROMETTERE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA, GLI ORGANIZZATORI DOVRANNO ESSERE INVITATI A



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO ORDINE PUBBLICO

- REGOLARE E MONITORARE GLI ACCESSI, OVE POSSIBILE ANCHE MEDIANTE SISTEMI DI RILEVAZIONE NUMERICA PROGRESSIVA AI VARCHI DI INGRESSO FINO ALL'ESAURIMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA DELL'AREA INTERESSATA, CHE SARA' INTERDETTA GIA' NELLA ZONA DI RISPETTO ANCHE CON L'AUSILIO DELLE FORZE DI POLIZIA;
- PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO, CON INDICAZIONE DEI VARCHI;
 - PIANI DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE, ANCHE CON L'APPONTAMENTO DEI MEZZI ANTINCENDIO, PREDISPOSTI DALL'ORGANIZZATORE DELL'EVENTO, CON ESATTA INDICAZIONE DELLE VIE DI FUGA E CORRELATA CAPACITA' DI ALLONTAMENTO IN FORMA ORDINATA;
 - SUDDIVISIONE IN SETTORI DELL'AREA DI AFFOLLAMENTO, IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE DELLA STESSA, CON PREVISIONE DI CORRIDOI CENTRALI E PERIMETRALI ALL'INTERNO, PER LE EVENTUALI EMERGENZE ED INTERVENTI DI SOCCORSO;
 - PIANO DI IMPIEGO, A CURA DELL'ORGANIZZATORE, DI UN ADEGUATO NUMERO DI OPERATORI, APPPOSITAMENTE FORMATI, CON COMPITI DI ACCOGLIENZA, INSTRADAMENTO, REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI ANCHE IN CASO DI EVACUAZIONE, OSSERVAZIONE ED ASSISTENZA DEL PUBBLICO;
 - SPAZI DI SOCCORSO, RAGGIUNGIBILI DAI MEZZI DI ASSISTENZA, RISERVATI ALLA LORO SOSTA E MANOVRA;
 - SPAZI E SERVIZI DI SUPPORTO ACCESSORI, FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO O ALLA PRESENZA DEL PUBBLICO;
 - PREVISIONE A CURA DELLA COMPONENTE DELL'EMERGENZA E URGENZA SANITARIA DI UN'ADEGUATA ASSISTENZA SANITARIA, CON INDIVIDUAZIONE DI AREE E PUNTI DI PRIMO INTERVENTO, FISSI O MOBILI, NONCHE' INDICAZIONE DEI NOSOCOMI DI RIFERIMENTO E LORO POTENZIALITA' DI ACCOGLIENZA E SPECIALISTICA;
 - PRESENZA DI IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA E/O VISIVA, PER PREVENTIVI E RIPETUTI AVVISI E INDICAZIONI AL PUBBLICO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE O DELLE AUTORITA', CONCERNENTI LE VIE DI DEFLUSSO E I COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI EVENTUALI CRITICITA';
 - VALUTAZIONE DI PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE, CHE POSSANO COSTITUIRE UN PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'.

IN TAL SENSO, DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI PREVENTIVI E MIRATI SOPRALLUOGHI NELLE LOCALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE, PER UNA SCRUPOLOSA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PREVISTI DISPOSITIVI DI SAFETY E L'INDIVIDUAZIONE DELLE C.D. VULNERABILITA', AI FINI DI UN'ATTENTA VALUTAZIONE SULL'ADOZIONE O



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO ORDINE PUBBLICO

IMPLEMENTAZIONE DI APPOSITE MISURE AGGIUNTIVE STRUTTURALI, DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI, SOCIETA' O ENTI PUBBLICI O PRIVATI COMPETENTI.

A TALI CONDIZIONI DI SAFETY DOVRA' CORRISPONDERE LA PIANIFICAZIONE DI ADEGUATI SERVIZI - SECURITY - A TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, SECONDO I SEGUENTI CRITERI:

- SVILUPPO DI UNA MIRATA ATTIVITA' INFORMATIVA, FINALIZZATA ALL'ATTUALE VALUTAZIONE DELLA MINACCIA, PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN EFFICACE DISPOSITIVO DI O.P.;
- REALIZZAZIONE DI PUNTUALI SOPRALLUOGHI E VERIFICHE CONGIUNTE, ALLO SCOPO DI DISCIPLINARE TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO, NONCHE' EFFETTUARE LA RICOGNIZIONE E LA MAPPATURA DI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESENTI NELLE ZONE INTERESSATE, ANCHE AI FINI DI PROCEDERE AD UN EVENTUALE COLLEGAMENTO CON LA SALA OPERATIVA DELLE QUESTURE;
- ADEGUATA SENSIBILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE A CARATTERE GENERALE E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO;
- PREVISIONE DI ATTENTI SERVIZI DI VIGILANZA ED OSSERVAZIONE, ANCHE A LARGO RAGGIO, PRESSO LE AREE E GLI ITINERARI DI INTERESSE, AL FINE DI COGLIERE E CIRCOSCRIVERE PER TEMPO OGNI POSSIBILE SEGNALE DI PERICOLO O MINACCIA, PER L'ADOZIONE DI MISURE DI CONTRASTO. A TAL PROPOSITO, SI RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE NON SOLO NELLA FASE DI AFFLUSSO MA ANCHE IN QUELLA DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO DALL'AREA INTERESSATA E LUNGO GLI ITINERARI, MEDIANTE OPPORTUNA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI DI CONTROLLO E DEI NUCLEI DI PRONTO IMPIEGO, SENSIBILIZZANDO ADEGUATAMENTE TUTTO IL PERSONALE OPERANTE;
- PREVISIONE DI UN'ADEGUATA PROTEZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALL'EVENTO, MEDIANTE ATTENTI CONTROLLI CON FREQUENTI ED ACCURATE ISPEZIONI E BONIFICHE, SOPRATTUTTO DEI LUOGHI IN CUI PIU' FACILMENTE POSSONO ESSERE CELATE INSIDIE, MEDIANTE L'AUSILIO DI PERSONALE SPECIALIZZATO E DI ADEGUATE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE;
- INDIVIDUAZIONE DI IDONEE AREE DI RISPETTO E/O PREFILTRAGGIO AL FINE DI REALIZZARE MIRATI CONTROLLI SULLE PERSONE, PER IMPEDIRE L'INTRODUZIONE DI OGGETTI PERICOLOSI ED ATTI AD OFFENDERE, VALUTANDO ALTRESI' L'ADOZIONE DI IMPEDIMENTI FISICI AL TRANSITO DI VEICOLI NELLE AREE INTERESSATE AL CONCENTRAMENTO ED ALL'ACCESSO DEGLI SPETTATORI;
- OPPORTUNA SENSIBILIZZAZIONE DEGLI OPERATORI IMPIEGATI NEI VARI SERVIZI, AFFINCHE' MANTENGANO UN ELEVATO E COSTANTE LIVELLO DI ATTENZIONE, CON APPROPRIATE ED ADEGUATE MISURE DI AUTOTUTELA, SPECIE A SALVAGUARDIA DELLA PROPRIA ED ALTRUI INCOLUMITA.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO ORDINE PUBBLICO

NEL QUADRO DESCRITTO ASSUME UN RUOLO FONDAMENTALE IL COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA, PER L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DELLE DISTINTE PIANIFICAZIONI DI INTERVENTO. IN TALE CONSENSO SARA' REALIZZATA, IN UNA CORNICE DI SICUREZZA INTEGRATA, LA SINTESI DELLE INIZIATIVE DA ADOTTARE ANCHE CON IL CONCORSO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, SECONDO MODELLI DI "PREVENZIONE COLLABORATIVA" PER LA VIGILANZA ATTIVA DELLE AREE URBANE.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELINEATO PRESUPPONE LO SCRUPOLOSO RISCONTRO DELLE GARANZIE DI SAFETY E DI SECURITY NECESSARIAMENTE INTEGRATE, IN QUANTO REQUISITI IMPRESCINDIBILI DI SICUREZZA SENZA I QUALI, PERTANTO, LE MANIFESTAZIONI NON POTRANNO AVER LUOGO, SIGNIFICANDO CHE MAI RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO POTRANNO CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO, COMUNQUE, DI MANIFESTAZIONI CHE NON GARANTISCANO ADEGUATE MISURE DI SAFETY.

SI RASSEGNA QUANTO SOPRA ALLA PARTICOLARE ATTENZIONE DELLE SS.LL. NEL COMUNE OBIETTIVO DI REALIZZARE OMOGENEE PROCEDURE E MODELLI UNITARI DI INTERVENTO, PER INNALZARE ULTERIORMENTE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA GENERALE.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
GABRIELLI

f. Gabrielli



1534

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ai Signori Prefetti della Repubblica

Ai Signori Commissari di Governo di Trento e Bolzano

Al Signor Presidente della Regione Valle d'Aosta

Ai Signori Comandanti Provinciali dei Vigili del fuoco

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Al Signor Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Ai Signori Direttori Centrali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Ai Signori Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

11,15

Profezione Torino
Ingresso del 1909/2017
Numero 0073852
Classe 10/10



OGGETTO: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *safety*.

1. In una necessaria ottica di sicurezza integrata ricomprendente profili attinenti sia alla *security* che alla *safety*, il Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ha recentemente emanato un'apposita direttiva (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno u.s.) nella quale sono state fornite indicazioni in merito ai dispositivi e alle misure da porre in essere in occasione di manifestazioni pubbliche. Per quel che concerne i soli aspetti riferibili alla *safety*, si forniscono, qui di seguito, chiarimenti di carattere tecnico, alcuni di natura generale, altri di dettaglio operativo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. Va preliminarmente evidenziato che gli eventi cui fa riferimento la citata direttiva del 7 giugno u.s., possono corrispondere a manifestazioni di *qualunque natura o finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che involgono l'attivazione di competenze delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli*. Proprio per tale motivo è evidente che le manifestazioni pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di *safety* devono presentare, o far prefigurare con ragionevolezza, particolari profili critici che richiedano *un surplus di attenzione e cautela, indipendentemente dalla loro tipologia* e, anche per quanto si dirà in seguito, *dall'affollamento*.
3. Va ancora premesso che le condizioni da verificare previamente e i conseguenti dispositivi da attuare in occasione dei predetti eventi pubblici di particolare rilievo, non costituiscono un *corpus unico* di misure, da applicare *tutte insieme e indifferentemente* per ogni tipo di manifestazione, bensì focalizzano i punti nevralgici per la *safety*, che debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di enucleare le misure che indefettibilmente vengono richieste dalla tipologia di evento (*analisi selettiva*) e di definire le relative modalità applicative (*analisi adattativa*). Da ciò discende l'esigenza di ricorrere, pur nella necessaria uniformità di alcuni processi valutativi e alla conseguente applicazione di misure standard, ad un *approccio flessibile* che fa sì che ad ogni singola manifestazione corrisponda una valutazione *ad hoc* del quadro complessivo dei rischi. In tal senso, l'individuazione delle manifestazioni pubbliche per le quali sia richiesta l'adozione e la verifica di particolari misure di *safety non può essere esclusivamente connessa al numero delle persone presenti*. Del resto, come ben noto alle SS.LL., la criticità di un determinato evento discende da un insieme di fattori oggettivi di contesto, su cui incidono, al di là del mero dato numerico dei partecipanti, anche concomitanti fattori contestuali, come, ad esempio, la particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della manifestazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

4. E', altresì, evidente che l'individuazione delle situazioni che richiedono particolari dispositivi, deve necessariamente tenere conto della specifica natura del singolo evento e delle relative modalità di svolgimento. A tal riguardo, una categorizzazione *di massima* può farsi tra manifestazioni di tipo statico e quelle di tipo dinamico, le prime destinate a svolgersi in uno spazio confinato o agevolmente delimitabile, le seconde, invece, a carattere itinerante, nel senso che lo svolgimento della manifestazione non ha un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti o degli spettatori; sicché, in tale ultimo caso, il processo valutativo delle condizioni di sicurezza sopra citate dovrà tenere conto di *ulteriori elementi* che connotano quel dato evento e che richiedono un *ulteriore sforzo previsionale* ai fini dell'individuazione dei *fattori di vulnerabilità* e dell'adeguata modulazione dei dispositivi da attuare.

5. Va, inoltre, precisato che, ai fini dell'individuazione delle misure di *safety* da applicare ai singoli eventi e per la valutazione della sussistenza o meno delle necessarie condizioni di sicurezza, si dovrà, *in prima istanza*, far riferimento al quadro normativo che regola l'attività delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; tale complesso e collaudato sistema di disposizioni, potrà, infatti, costituire un utile parametro valutativo anche per le manifestazioni per le quali non è prevista l'attivazione delle predette Commissioni. E' evidente, comunque, che il ricorrere di condizioni straordinarie, da valutare caso per caso, può richiedere, a prescindere dalla tipologia dell'evento, un *quid pluris* in termini di misure precauzionali e, pertanto, implicare la necessaria applicazione, secondo quell'approccio flessibile di cui si è detto, di particolari e ulteriori misure di *safety*. In tali situazioni, potrà essere valutata l'esigenza, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di integrare il quadro prescrittivo, indicando alle Commissioni di vigilanza le eventuali ulteriori misure di *safety* da prescrivere nel caso specifico. Nel caso in cui si tratti di eventi che non implicino, invece, l'attivazione delle Commissioni, le misure di *safety* ritenute necessarie saranno, evidentemente, declinate nell'ambito dello stesso Comitato provinciale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

6. Le considerazioni innanzi svolte in merito al ruolo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riguardo al quadro definitorio delle misure di *safety* evidenziano come sia necessario garantire nelle riunioni di tale Organismo il *sistematico coinvolgimento dei Comandanti provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*, per la valutazione sia degli aspetti afferenti alla pubblica incolumità sia per quelli inerenti al soccorso pubblico.

L'esigenza di tale coinvolgimento appare ancor più necessaria laddove l'analisi preventiva di scenari complessi, effettuata in previsione dello svolgimento di manifestazioni di straordinario rilievo, riguardi ipotesi di rischio *correlate a minacce di tipo non convenzionale*. In tali evenienze, la richiamata partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco si collega non soltanto, come è ovvio, al dispiegamento del dispositivo di soccorso pubblico, ma attiene, altresì, all'attivazione dei Nuclei NBCR in forma ordinaria o, eventualmente, rafforzata.

7. Nel venire ora agli aspetti tecnico-operativi, si ribadisce come il primario quadro di riferimento a cui richiamarsi per l'individuazione delle misure di *safety*, da adottare a cura dell'organizzatore, non possa che essere costituito dalla vigente normativa riguardante l'attività delle più volte citate Commissioni di vigilanza.

Da tale normativa di settore - costituita principalmente dai decreti ministeriali del 18 marzo e 19 agosto 1996 - sarà possibile, ad esempio, desumere:

- a) i parametri numerici in base ai quali definire il massimo affollamento consentito nei luoghi di concentrazione del pubblico;
- b) le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree ad esso riservate, principalmente per le manifestazioni di carattere statico;
- c) il corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno essere facilmente individuabili e comunicate preventivamente al pubblico, anche con mezzi di diffusione audiovisiva, come, peraltro raccomandato dalla direttiva del 7 giugno u.s..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Nella prospettiva di una rafforzata tutela della *safety* assume particolare rilievo la definizione, da parte del soggetto organizzatore, del piano di emergenza.

In tale documento, come pure in quello progettuale predisposto ai fini dell'evento, appare necessario che il soggetto organizzatore precisi, ad esempio, anche a quali sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di sovraffollamento, particolarmente rischiose per la *safety*.

Qualora siano indisponibili apparecchiature "*conta-persone*", ai fini della mitigazione del rischio in questione potrà essere prescritto l'allestimento di un adeguato numero di varchi di accesso *presidiati* e, conseguentemente, potrà essere richiesto un più intenso ricorso al servizio di *stewarding*, (peraltro suscettibile di applicazione anche a manifestazioni diverse da quelle sportive, come precisato nella circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. 555/O.P./1856/2017/2 del 23 maggio 2017). Tale raccomandazione potrà essere applicata sia alle manifestazioni a pagamento, sia a quelle a libero e gratuito accesso, in relazione alle quali la verifica del numero dei partecipanti potrà essere anche effettuata mediante il rilascio di appositi "*pass*".

Infine, gli eventi di straordinario afflusso pubblico possono presentare un ulteriore profilo di rischio determinato dalla propagazione di *effetti di panico* collegati o connessi al verificarsi di eventi imprevedibili di carattere antropico o naturale. Si tratta, all'evidenza, di condizioni di rischio non preventivabili e non fronteggiabili, quindi, soltanto con misure tecniche di prevenzione. Al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità, dovrà essere valutata l'opportunità di potenziare, laddove già previsto, il servizio di vigilanza antincendio, anche integrato all'occorrenza da professionalità specifiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ovvero di raccomandare al soggetto organizzatore di richiederne la presenza, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

3. Si informano, infine, i Sigg. Comandanti che eventuali quesiti su aspetti tecnico-operativi potranno essere rivolti direttamente alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica di questo Dipartimento che provvederà a fornire riscontro anche attraverso il sito istituzionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (www.vigilfuoco.it).

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia dell'attenzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO